



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 14/CIT – 29 NOVEMBRE 2024

14/37

### COPPA ITALIA SERIE C 2024–2025

#### GARE DEL 26 e 27 NOVEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 26 e 27 Novembre 2024

#### OTTAVI DI FINALE

##### GRUPPO A

GIANA ERMINIO TORRES	PRO VERCELLI MILAN FUTURO	3-0 0-1
-------------------------	------------------------------	------------

##### GRUPPO B

L.R. VICENZA PADOVA	RIMINI CALDIERO TERME	1-2 (d.t.s.) 1-2
------------------------	--------------------------	---------------------

##### GRUPPO C

GIUGLIANO PERUGIA	AVELLINO AREZZO	2-4 1-2
----------------------	--------------------	------------

##### GRUPPO D

CATANIA POTENZA	TRAPANI TEAM ALTAMURA	0-5 5-6 d.t.r. (1-1 d.t.s.)
--------------------	--------------------------	--------------------------------

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

#### GARE DEL 26 e 27 NOVEMBRE 2024

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,  
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società AREZZO, AVELLINO, CATANIA, PERUGIA e TORRES hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);  
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

**DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

**SOCIETA'**

**AMMENDA € 400,00**

**AREZZO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 34° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**CATANIA** per avere i suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. dal 26° al 27° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto per dieci volte;
2. dal 27° al 28° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto per sei volte;
3. dal 5° al 12° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**DIRIGENTI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (I INFR)**

ANDREOLETTI MATTEO (PADOVA)

**ALLENATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (I INFR)**

ESPOSITO ANDREA (TEAM ALTAMURA)

**PREPARATORI ATLETICI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

PROIETTI GABRIELE (TORRES)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per dissentire nei

confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

DIAKITE ADAMA (TORRES)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma senza contesa del pallone, lo colpiva con una gomitata di alta intensità al volto, provocandogli la fuoriuscita di sangue dalle labbra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerate la natura del gesto, la sua pericolosità, le conseguenze provocate all'avversario e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 2).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DELLI CARRI FILIPPO (PADOVA)

per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

CAPELLI ALESSANDRO JULI (PADOVA)  
GRANDE MICHELE (TEAM ALTAMURA)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CHIOSA MARCO (AREZZO)  
MAZZOLO FRANCESCO (CALDIERO TERME)  
MASELLI SERGIO (GIUGLIANO)  
FANTONI NICHOLAS (L.R. VICENZA)  
VERRENGIA BRUNO (POTENZA)  
D'AMICO FELICE (TEAM ALTAMURA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

GIGLI NICOLO' (AREZZO)  
TAVERNELLI CAMILLO (AREZZO)  
TRIBUZZI ALESSIO (AVELLINO)  
VANO MICHELE (AVELLINO)  
MOLNAR IVO (CALDIERO TERME)  
QUAGGIO ALESSIO (CALDIERO TERME)  
ALLEGRA OSCAR SANTO (CATANIA)  
CARPANI GIANLUCA (CATANIA)  
CINIERO ERMANNO (CATANIA)  
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)

CAFERRI LORENZO	(GIANA ERMINIO)
PIAZZA ANDREA	(GIANA ERMINIO)
DE PAOLI ANDREA	(GIUGLIANO)
CESTER STEFANO	(L.R. VICENZA)
LONGO SAMUELE	(MILAN FUTURO)
MALASPINA MATTIA	(MILAN FUTURO)
NAVA LAPO FRANCESCO	(MILAN FUTURO)
STALMACH DARIUSZ PIOTR	(MILAN FUTURO)
TURCO NICOLO	(MILAN FUTURO)
DI MAGGIO LUCA	(PERUGIA)
GIUNTI GIOVANNI	(PERUGIA)
SYLLA CHEIKH YOUSSEF	(PERUGIA)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)
FERRO LORENZO	(POTENZA)
CLEMENTE GIANLUCA	(PRO VERCELLI)
CERNIGOI IACOPO	(RIMINI)
FIORINI MATTIA	(RIMINI)
NANNI NICOLA	(TORRES)
VARELA DJAMANCA MUHAMED	(TORRES)
SERIFO	
CARRARO FEDERICO	(TRAPANI)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 29 Novembre 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani